



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Carella Daniela

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
160	17/12/2019	7	7

Oggetto:

DM 10 settembre 1999, n. 356 "Misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" - Applicazione

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- il decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 243 del 15-10-1999) "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002;
- il Regolamento n. 4 del 14 ottobre 2006: "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4", successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 30 ottobre 2006.

TENUTO CONTO che:

- il territorio della regione Campania è riconosciuto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione "Zona protetta" per *Erwinia amylovora* - codice ERWIAM;
- a seguito dell'attività di monitoraggio espletata sul territorio della regione Campania, nel tardo autunno dell'anno 2019 su alcune piante ubicate nel territorio del comune di Agerola, è stata accertata la presenza del batterio *Erwinia amylovora* conosciuto anche come *Colpo di fuoco batterico*;
- la presenza del batterio in questione è stata confermata dalle risultanze delle indagini di laboratorio, effettuate nell'ambito delle predette attività di monitoraggio, che hanno dato esito positivo per cinque campioni prelevati in quattro siti di Agerola.

RITENUTO, pertanto, di dover dare applicazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356 provvedendo:

- a dichiarare contaminati i campi dai quali sono stati raccolti i campioni risultati positivi ai test di laboratorio;—
- alla prescrizione per tali campi, regolarmente georeferenziati, delle specifiche misure fitosanitarie previste dal succitato decreto ministeriale, ovvero a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta risultata infetta a seguito dei risultati di laboratorio positivi, comprese le piante ospiti asintomatiche che si trovano impiantate attorno alle piante infette fino ad un raggio di 10 metri;

- a istituire una zona di sicurezza, costituita da un'area circolare di 3,5 km², con raggio di 1 km intorno ai 4 siti risultati positivi così come riportato dalla cartografia allegata, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. Tenuto conto che le aree in parte si sovrappongono, l'intera zona di sicurezza copre una superficie complessiva di circa 7 km².

RITENUTO, altresì, di dover:

- rimandare, per una più precisa individuazione dell'area interessata dall'infezione, alla prossima stagione vegetativa, nei periodi di giugno/luglio e settembre/ottobre, l'intensificazione delle ispezioni in campo, con relative determinazioni analitiche, da effettuarsi *in primis* nella zona di sicurezza e successivamente sul restante territorio del comune di Agerola e dei comuni limitrofi;
- rimandare a successivo provvedimento l'approvazione di uno specifico piano di azione e l'attuazione di tutte le restanti misure fitosanitarie contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356;
- rimandare a successivo provvedimento, se del caso e per il territorio interessato, l'avvio del procedimento per il riconoscimento dello stato di emergenza fitosanitaria conclamata di cui alla Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002;
- prevedere, sin da subito, il divieto per tutto l'anno 2020:
 - del trasporto fuori dalla zona di sicurezza del materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
 - del trasporto fuori dalla zona di sicurezza delle piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
 - dello spostamento di alveari, nei periodi a rischio, dai campi contaminati verso aree indenni.

VISTI:

- a) la DGR n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla DGR n. 619/2016, di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- b) il DPGRC n. 102 del 8/5/2017 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Daniela Carella.

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposte in narrativa che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:

- 1) dichiarare contaminati i campi dai quali sono stati raccolti i campioni risultati positivi ai test di laboratorio;
- 2) provvedere alla prescrizione per tali campi, regolarmente georeferenziati, delle specifiche misure fitosanitarie previste dal decreto ministeriale del 10 settembre 1999 n. 356, ovvero a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta risultata infetta a seguito dei risultati di laboratorio positivi, comprese le piante ospiti asintomatiche che si trovano impiantate intorno alle piante infette fino ad un raggio di 10 metri;
- 3) istituire una zona di sicurezza, costituita da un'area circolare di 3,5 km², con raggio di 1 km intorno ai 4 siti risultati positivi così come riportato dalla cartografia allegata, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. Tenuto conto che le aree in parte si sovrappongono, l'intera zona di sicurezza copre una superficie complessiva di circa 7 km²;

- 4) rimandare, per una più precisa individuazione dell'area interessata dall'infezione, alla prossima stagione vegetativa, nei periodi di giugno/luglio e settembre/ottobre, l'intensificazione delle ispezioni in campo, con relative determinazioni analitiche, da effettuarsi *in primis* nella zona di sicurezza e successivamente sul restante territorio del comune di Agerola e dei comuni limitrofi;
- 5) rimandare a successivo provvedimento l'approvazione di uno specifico piano di azione e l'attuazione di tutte le restanti misure fitosanitarie contemplate dal decreto ministeriale 10 settembre 1999 n. 356;
- 6) rimandare a successivo provvedimento, se del caso e per il territorio interessato, l'avvio del procedimento per il riconoscimento dello stato di emergenza fitosanitaria conclamata di cui alla Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2002;
- 7) prevedere, sin da subito, il divieto per tutto l'anno 2020:
 - del trasporto fuori dalla zona di sicurezza del materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
 - del trasporto fuori dalla zona di sicurezza delle piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;
 - dello spostamento di alveari, nei periodi a rischio, dai campi contaminati verso aree indenni;
- 8) disporre l'inserimento della presente determinazione nella pagina web dedicata al Servizio Fitosanitario <http://agricoltura.regione.campania.it/difesa/difesa.html>.

Il presente decreto è inviato:

- al Sindaco del Comune di Agerola e a quelli dei comuni limitrofi;
- al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- alla Segreteria di Giunta - Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - archiviazione decreti dirigenziali.

CARELLA





